

ISTRUZIONI PER ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

DA PARTE DI OGNI SOGGETTO DIVERSO DAL CURATORE/COMMISSARIO

- 1) L'istanza di accesso agli atti va indirizzata al Giudice delegato sia se il fallimento (o altra procedura concorsuale) è aperto sia se il fallimentare (o altra procedura) sia già chiuso
- 2) L'istanza deve contenere ogni riferimento della procedura, indicare specificamente gli atti per i quali si chiede l'accesso e le motivazioni della richiesta
- 3) All'istanza va allegato il pagamento del bollo di euro 16,00 ogni quattro pagine, con esclusione delle ipotesi di esenzione (crediti di lavoro dipendente, crediti di enti pubblici o equiparati)
- 4) All'istanza vanno altresì allegati:
 - documento di riconoscimento dell'istante persona fisica e di colui che deposita l'istanza, se soggetto diverso, con relativa delega/procura speciale completa di dati anagrafici, residenza, C.F. e recapito telefonico del rappresentante
 - visura camerale dell'istante persona giuridica, documento di riconoscimento del legale rappresentante come individuato nella visura e di colui che deposita l'istanza, se soggetto diverso, con relativa delega/procura speciale completa di dati anagrafici, residenza, C.F. e recapito telefonico del rappresentante
 - procura nel caso in cui l'istanza sia depositata da un avvocato
- 5) L'istanza deve essere trasmessa in telematico tramite consolle, con le modalità del PCT, nel registro informatico SIECIC CONCORSUALE indicando il n.ro di R.G. e la ritualità
- 6) non esiste un accesso generico al fascicolo fallimentare né una visibilità da remoto dello stesso a soggetto diverso dal Curatore; ne consegue che in caso di autorizzazione all'accesso al fascicolo le eventuali copie dovranno essere ritirate presso il curatore/commissario o in cancelleria